

Parere n. 93 del 8.11.2007

PREC440/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Scali Nicodemo – lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi – contratto aperto , anno 2007. S.A. Comune di Ancona.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 2 ottobre 2007 è pervenuta l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale la Scali Nicodemo contesta l'ammissione alla gara dell'impresa CO.GE.SUD s.r.l., nonostante che dall'attestazione SOA risultasse scaduta la certificazione di qualità aziendale.

L'impresa istante, nell'evidenziare che il bando di gara prevedeva a pena di esclusione il possesso del certificato di qualità risultante dall'attestazione SOA, contesta l'operato della Commissione di gara che ha proceduto a interrompere le relative operazioni e chiedere conferma alla SOA se l'impresa in questione aveva in corso l'adeguamento dell'attestazione.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato di aver agito nel rispetto di quanto prescritto dall'Autorità con determinazione n. 29/2002, che consente alla Commissione di gara, laddove l'impresa presenti una dichiarazione sullo stato dell'istruttoria del rinnovo del certificato di qualità, di verificare se il concorrente abbia effettivamente effettuato detta richiesta di adeguamento dell'attestazione.

La S.A. ha, inoltre, contestato quanto affermato dall'impresa istante in ordine alla sospensione delle operazioni di gara, in quanto le stesse si sono svolte in una unica seduta, come si può evincere dal verbale di gara.

L'impresa CO.GE.SUD s.r.l., controinteressata nel procedimento, ha rappresentato che in vista della scadenza del certificato di qualità (3.8.2007), già in data 3 luglio 2007 si è attivata per conseguire il rinnovo della certificazione.

In data 8 novembre 2007 si è tenuta una audizione alla quale la Stazione appaltante ha ritenuto di non partecipare.

Ritenuto in diritto

Con determinazione n. 29/2002 l'Autorità ha espresso l'avviso secondo il quale spetta alle stazioni appaltanti l'obbligo del controllo che l'attestazione di qualificazione per la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere, come impresa singola, oppure come associata o consorziata in associazione o consorzio di tipo orizzontale o verticale — qualora tali importi rientrino in una delle fasce di progressivo obbligo del possesso della qualità integrale o semplificata — riporti l'indicazione di tale possesso e, nel caso di mancanza, l'obbligo dell'esclusione dalla gara dello stesso, fatto salvo che il concorrente dichiari e dimostri di aver conseguito la certificazione di qualità solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e che abbia *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione.

Nel caso in esame, il concorrente di che trattasi ha presentato in sede di gara, oltre all'attestazione SOA, una dichiarazione sostitutiva nella quale si dichiara di essere in attesa del rinnovato certificato di qualità, nonché copia del rapporto di audit (3.7.2007) dell'Organismo di certificazione con il quale

viene confermata la certificazione di qualità in capo all'impresa.

Al riguardo deve rilevarsi che l'impresa istante ha adempiuto, nella presentazione dei documenti di gara, all'onere di diligenza prescritto in capo ai concorrenti, senza alcuna alterazione della *par condicio* e delle disposizioni della *lex specialis* di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura posta in essere dalla commissione di gara è conforme alla normativa di settore.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Giuseppe Brienza

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 novembre 2007